



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CAMPO POLISPORTIVO COPERTO

Art. 1 – Oggetto e durata.....	2
Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione.....	2
Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative	2
Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività, accesso agli impianti e loro utilizzo	3
Art. 5 – Carta dei servizi per gli utenti.....	3
Art. 6 – Oneri del Comune.....	3
Art. 7 – Obblighi del Gestore	3
Art. 8 – Interventi di manutenzione e adempimenti del Gestore	3
Art. 9 – Attività complementari	3
Art. 10 – Modalità di esercizio delle attività complementari.....	3
Art. 11 – Strumenti di controllo degli interventi.....	3
Art. 12 – Personale.....	3
Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio	3
Art. 14 – Responsabilità e assicurazioni	3
Art. 15 – Fideiussioni.....	3
Art. 16 – Tariffe di accesso e pubblicità	3
Art. 17 – Canone di concessione.....	3
Art. 18 – Restituzione del campo sportivo polivalente.....	3
Art. 19 – Cessione e subaffidamento	3
Art. 20 – Risoluzione della convenzione	3
Art. 21 – Penali	3
Art. 22 – Recesso	3
Art. 23 – Foro competente	3
Art. 24 – Disposizioni finali.....	3



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

PREMESSO CHE:

- con atto n..... del è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento della gestione in concessione del campo polisportivo coperto di proprietà comunale sito in Vellezzo Bellini, via Impianti Sportivi;
- con atto n. del, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della l.r. 27/2006 finalizzata all'affidamento della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposto il conferimento del corrispondente incarico alla Ditta

Tutto ciò premesso,

l'anno duemilaotto, addì del mese di, con la presente scrittura privata, il Comune di Vellezzo Bellini, cod. fiscale n. 00484670187, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Davide Carnevali, nato a il, cod. fiscale, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ente in Vellezzo Bellini (PV), via Municipio n. 1 e la Ditta, cod. fiscale n., con sede in, vian., rappresentata dal suo legale rappresentante Sig., nato a il cod. fiscale n., stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e durata

1. Il Comune di Vellezzo Bellini, di seguito denominato “Comune”, concede alla Ditta, di seguito definita “Gestore”, la gestione in concessione del campo polisportivo coperto sito in Vellezzo Bellini, via Impianti Sportivi.
2. La presente convenzione scade il 31.12.2016.
3. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

1. Il Gestore accetta la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di selezione (allegato A) e del foglio patti e condizioni (allegato B).

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. Il Gestore trasmette al Comune, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che,



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il Gestore ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell' impianto polifunzionale, nonché riportare gli utilizzi del Gestore per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.

3. Nel corso dell'anno il Comune può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma.

4. Nel caso in cui il Gestore non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione al Comune entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte.

5. Al fine della verifica della gestione, il Gestore trasmette al Comune, entro il 30 agosto di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...).

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività, accesso agli impianti e loro utilizzo

1. Il Gestore si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 1, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, del campo polisportivo.

2. Il Gestore, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'accesso agli impianti è garantito in via prioritaria ai Gruppi e alle Società sportive e ricreative del Comune di Vellezzo Bellini, nonché ai privati Cittadini ivi residenti;
- b) il Comune si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per attività organizzate direttamente dal Comune (ad esempio manifestazioni, centro estivo diurno, ecc.) o con la collaborazione del Comune o organizzate dalle Istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo, ricreativo, ludico o culturale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse;
- c) il Comune si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico, l'uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con il Gestore relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.

3. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno, ad eccezione di un numero di giornate pari al più a 40 (quaranta), 25 delle quali anche consecutive; i giorni di chiusura sono comunque da concordare col Comune. Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 8,00 alle ore 01,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati tra il Comune e il Gestore sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti.



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

4. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dallo stesso Gestore ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di cui il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscerne i contenuti.

6. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 5 – Carta dei servizi per gli utenti

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore provvede sulla base del programma dettagliato di utilizzo, di cui al precedente articolo 3, alla stesura della “*Carta dei servizi per gli utenti*” da sottoporre per l'approvazione al Comune. Nella “*Carta dei servizi per gli utenti*” dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Gestore nell'ambito della richiamata selezione pubblica.

2. La *Carta dei servizi* proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte del Comune, deve essere esposta a cura del gestore nello spazio di ingresso del centro sportivo in apposita locandina.

Art. 6 – Oneri del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- b) tinteggiatura generale esterna;
- c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;

2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al Gestore.

3. Il Gestore, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede al Comune di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

4. Qualora il Comune non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Gestore a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso e al rimborso della spesa, sostenuta dal Gestore, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 7 – Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga:

- a) a sottoscrivere entro il termine di 3 (tre) giorni dalla presa in carico della struttura da parte del Gestore il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
- b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi, verso lo stesso Gestore, per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le tariffe concordate con il Comune;
- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente convenzione;
- j) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- k) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- l) a limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- m) a garantire adeguato riscaldamento;



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

- n) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessita l'impianto;
- o) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza esistenti relativi all'impianto, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 15 giorni dalla data della deliberazione di approvazione dello schema della presente convenzione; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, il Gestore provvederà al rimborso delle quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- p) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- q) ad effettuare tutte le attività strumentali connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 8 – Interventi di manutenzione e adempimenti del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a provvedere ai seguenti interventi:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, a causa di incuria o di utilizzo delle strutture che non sia espletato con la perizia del "buon padre di famiglia";
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi, serramenti o altre chiusure verticali, anche in caso di atti vandalici;
- c) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- d) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- e) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese eventuali recinzioni aeree;
- f) mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne, siano esse pavimentate che a verde, ove recintate;
- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali panchine, porte di gioco, ecc.;
- h) pulizia periodica di pozzetti e caditoie di pertinenza dell'impianto;



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

- i) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
 - j) verifica biennale di impianti di messa a terra.
2. L'elenco di cui sopra non riveste carattere tassativo ed esaustivo. A carico del Gestore rimarranno comunque tutti gli interventi, sebbene non inseriti nell'elenco predetto, utili alla corretta gestione del campo polisportivo coperto e delle attività ad esso correlate, che non siano espressamente citati nella presente convenzione a carico del Comune.
3. Il Gestore è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività.
4. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
5. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
6. È fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del Comune.
7. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
8. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 9 – Attività complementari

1. Negli immobili il Gestore può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
- a) la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
 - b) la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del Gestore;
 - c) il commercio nel settore alimentare, purché funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva;
 - d) la promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni sportivi;
 - e) eventi di ogni genere, purché autorizzato dal Comune;
 - f) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.
3. Eventuali spese di arredo e di adeguamento della struttura sono a totale carico del Gestore. Alla scadenza del presente contratto gli arredi rimarranno di proprietà del Gestore.
-



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

4. Al Gestore è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del campo polisportivo preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.

5. Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti (denominate attività complementari) sono disciplinate dall'art. 7 del presente contratto.

Art. 10 – Modalità di esercizio delle attività complementari

1. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel precedente art. 9, il Gestore deve ottenere apposito atto di assenso da parte del Comune nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il Gestore deve presentare al Comune specifica richiesta, almeno 30 (trenta) giorni – se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali – prima dell'inizio dello svolgimento delle medesime, corredata da tutte le licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). Il Comune si riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento per la salvaguardia dell'ordine pubblico o del buon costume, e, comunque, per ragioni di interesse pubblico;
- b) qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, il Gestore deve presentare la richiesta al Comune almeno 30 (trenta) giorni – se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali – prima dell'inizio dello svolgimento delle predette attività. Il Comune, al fine del rilascio dell'atto di assenso, verificherà il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione;
- c) l'espletamento delle attività complementari dà diritto al Gestore di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione di tali attività;
- d) il Gestore può svolgere le attività complementari di cui all'art. 9 direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il Gestore deve darne preventivo avviso al Comune per ottenerne il nulla-osta;
- e) il Gestore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori;
- f) qualora le attività complementari vengano svolte tramite soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi;
- g) nelle ipotesi di affidamento di cui alla precedente lettera f), il Comune rimane in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il Gestore, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 11 – Strumenti di controllo degli interventi

1. Il Comune, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

Polisportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del Gestore delle prescrizioni previste nel presente contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al precedente art.8.

2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Comune intima al Gestore l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

3. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Gestore ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

4. Il Gestore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 12 – Personale

1. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il Personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. Il Gestore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Il Gestore s'impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per gli eventuali volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

5. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 13 – Gestione della sicurezza – registri antincendio

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

- a) nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; dei luoghi sicuri;
- e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione dei luoghi sicuri;
- f) posizionare la planimetria con l'indicazione "voi siete qui";
- g) nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- h) aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- i) richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- k) predisporre i registri dei controlli antincendio a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell'attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

Art. 14 – Responsabilità e assicurazioni

1. Il Gestore è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

2. Il Gestore è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

tempestivo intervento nei casi di emergenza.

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Gestore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

4. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Gestore, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del campo polisportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

5. Il Gestore, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la definizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) senza limite per persona o cose. Detta polizza deve tenere indenne il Gestore anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i dipendenti, gli amministratori del Comune, e i suoi rappresentanti in genere, autorizzati ad accedere al campo polisportivo coperto, che si trovassero all'interno della struttura nell'espletamento delle proprie funzioni – e a cose di proprietà del Comune, degli amministratori e dei dipendenti del Comune, imputabili a responsabilità del Gestore o dei suoi collaboratori, di tutto il proprio personale dipendente, consulente, volontario o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto, per i successivi 2 (due) anni.

6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Gestore.

7. Competerà al Gestore la stipulazione di polizza "rischio locativo", tenuto conto del valore di riqualificazione dell'immobile e dei beni mobili presenti.

8. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune per i beni, immobili e mobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Gestore.

9. Il Gestore deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al Comune copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 15 – Fideiussioni

1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità del complesso immobiliare in oggetto, di attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, il Gestore deve presentare fideiussione bancaria/polizza fideiussoria emessa in favore del Comune di Vellezzo Bellini da idoneo istituto di credito/assicurativo per un importo pari a €40.000,00 (Euro quarantamila/00). I beni mobili ed



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà di rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.

Art. 16 – Tariffe di accesso e pubblicità

1. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente concordate con il Comune per l'accesso e per l'uso degli impianti.

2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

3. È consentito al Gestore l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo benessere del Comune per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

4. Il Comune è esentato da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

5. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

6. Il Gestore concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al Comune, per l'affissione di materiale informativo pubblicitario dello stesso, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Gestore.

7. Il Gestore è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 17 – Canone di concessione

1. Il Gestore si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari di €....., come risulta dall'offerta dal medesimo presentata in sede di gara.

2. Il suddetto canone dovrà essere pagato in 2 (due) rate semestrali anticipate, di uguale importo, con scadenze rispettivamente il 1° gennaio, e il 1° luglio di ogni anno.

3. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali.

4. A partire dal secondo anno della gestione, l'importo del canone, come sopra determinato, sarà oggetto di rivalutazione annuale, alla scadenza di ogni anno contrattuale, in base agli indici ISTAT - costo famiglie operai ed impiegati.



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

Art. 18 – Restituzione del campo sportivo polivalente

1. All'atto della riconsegna al Comune dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il responsabile del "Comune", processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 19 – Cessione e subaffidamento

1. È vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. È ammesso, previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che:
 - a) il Gestore provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso il Comune prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
 - b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività oggetto del subaffidamento;
 - c) che nei confronti del subaffidatario non sia stato emesso alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e che lo stesso subaffidatario non sia incorso in condanne che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 20 – Risoluzione della convenzione

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) sospensione non autorizzata delle attività per più di 2 (due) giorni consecutivi o 4 (quattro) giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - c) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore dell'eventuale personale volontario impiegato;
 - d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli Utenti o del Comune;
 - e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
 - f) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
 - g) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
 - h) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
 - i) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto;
 - j) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione;



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

k) scioglimento o cessazione della Ditta Gestore.

Art. 21 – Penali

1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà al Gestore il pagamento delle seguenti penali:

- a) € 300 (Euro trecento/00) al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
- b) € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del Comune nell'esecuzione di intervento posto a carico del Gestore ai sensi della presente convenzione;
- c) € 100,00 (Euro cento/00) per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento della struttura;
- d) € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Comune o al precedente intestatario;
- e) da € 100,00 (Euro cento/00) a € 300,00 (Euro trecento/00), a insindacabile giudizio del Comune, secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio del Comune.

3. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora lo stesso Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

4. È facoltà del Comune avvalersi delle polizze fidejussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Gestore.

Art. 22 – Recesso

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 (due) mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 6 (sei) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 23 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Pavia.



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

PROVINCIA DI PAVIA

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014 / 0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187
sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it – e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

.....

Per il Gestore

.....